

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Cuneo, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo e consultivo di sostegno delle attività a favore dei giovani e dei lavori delle commissioni.

Art. 2 - Fini

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale. Ad essa presenta valutazioni e proposte inerenti alle tematiche di politiche giovanili. Si propone come punto di riferimento e di informazione; vi aderiscono gli iscritti delle Associazioni che condividono i valori della Costituzione italiana ed i principi di democraticità.

La Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- si rapporta con gruppi informali;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza. Le funzioni amministrative verranno svolte con il supporto del personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea:

- i rappresentanti delle Associazioni Giovanili iscritte nel registro delle Associazioni che svolgono attività inerenti alle Politiche Giovanili
- un rappresentante degli studenti per ogni Istituto Scolastico superiore presente in città

- un rappresentante della consulta provinciale degli studenti
- un rappresentante per ogni Corso di Laurea presente in città

di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

Su richiesta delle Associazioni Giovanili iscritte nel registro delle Associazioni che svolgono attività inerenti alle Politiche Giovanili, la Consulta approva l'adesione anche di giovani di età compresa tra i 31 e i 35 anni (in seguito "in deroga"), purché il totale sia numericamente inferiore ad un terzo arrotondato per difetto del totale dei componenti della Consulta. In caso di variazione della composizione dell'Assemblea tale da delegittimare il numero di rappresentanti in deroga, la possibilità di accettare rappresentanti in deroga viene sospesa. La possibilità di deroga viene ripristinata quando la limitazione numerica è nuovamente rispettata grazie all'ingresso di nuovi membri.

Ogni Associazione deve delegare, per iscritto, **da uno a tre** rappresentanti. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile ed al responsabile dell'ufficio politiche giovanili del Comune di Cuneo, che dovranno verificarne l'ammissibilità entro quindici giorni dal ricevimento. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino; l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta, che abbiano le caratteristiche di cui sopra.

Come da Statuto Comunale (art. 65 comma 5), di diritto fanno parte della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato e i componenti della Commissione Consiliare competente sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla Consulta senza diritto di voto; ne fa inoltre parte il responsabile dell'ufficio delle politiche giovanili o suo delegato senza diritto di voto.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

La rieleggibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

- un membro uscente può essere riconfermato sulla stessa carica per un massimo di 3 mandati consecutivi;
- un membro uscente può essere rieletto su un'altra carica del direttivo;
- il numero massimo di mandati consecutivi all'interno del direttivo è pari a 5.

I membri della Consulta di età superiore ai 30 anni (ammessi "in deroga") non possono far parte del direttivo.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art.6 - Il Presidente

Il presidente:

- Assume la rappresentanza formale della Consulta.
- Predispone l'ordine del giorno, sentito l'ufficio di Presidenza.
- Convoca e presiede l'Assemblea
- Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza

Art. 7 - Decadenza

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina. L'Ufficio di Presidenza decade alla scadenza annuale di rinomina se manca il numero minimo di partecipanti all'assemblea.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile Comunale è convocata:

- dal Presidente di propria iniziativa;
- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea;
- su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori alla Commissione consiliare competente almeno due volte all'anno. L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità. La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari Comunali. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (e-mail e/o da sms informativo) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa. Gli incontri possono anche essere organizzati tramite piattaforme on line (es.: zoom).

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, se la prima convocazione va deserta si predisporrà una seconda convocazione che sarà valida se sono presenti almeno il 50% dei componenti.

Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, che prevedono un quorum dei 2/3 degli aventi diritto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 - Modificazioni dello Statuto

La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale, previa approvazione di apposita deliberazione motivata che risulti approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea, modifiche statutarie.

Art. 11 - Regolamento interno

La Consulta Giovanile Comunale entro sei mesi dalla sottoscrizione dello Statuto si doterà di un proprio regolamento interno, integrativo e non in contrasto con i principi del medesimo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 12 - Sede e risorse economiche

La Consulta Giovanile ha sede nel Palazzo Comunale – via Roma 28. Il Comune mette a disposizione idonei locali dove svolgere le riunioni della Consulta. Il settore delle Politiche giovanili coordinerà le funzioni amministrative richieste dalla Consulta. Nel bilancio comunale potranno essere stanziati apposite risorse destinate alle attività proposte della Consulta previa approvazione delle singole iniziative dalla Giunta Comunale. La Consulta Giovanile può promuovere iniziative di autofinanziamento e ricerca di fondi per la propria attività.

Art. 13 - Prima Riunione

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.